

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell'art. 117, commi 1, 2 e 3, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia ha posto in immediata evidenza le intollerabili diseguaglianze, accresciute progressivamente nel tempo e aggravate oggi dalla crisi, nel godimento di diritti fondamentali come la salute, l'istruzione, la mobilità, il lavoro. Si è segnalata da più parti la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato a tutela dell'eguaglianza e dei diritti, con la formulazione e implementazione di politiche pubbliche forti finalizzate in ultima analisi a consolidare l'unità del paese. L'urgenza di una iniziativa così indirizzata è in particolare sottolineata dalla necessità di attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza secondo le indicazioni e i tempi dati dall'Europa. Mentre una pericolosa spinta in senso contrario si ricava dalle persistenti richieste di autonomia differenziata avanzate da alcune Regioni.

In questo quadro, la proposta di riforma si volge alla modifica dell'art. 116, comma 3, e dell'art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione.

Per l'art. 116, comma 3, alle regioni possono essere attribuite "forme e condizioni particolari" di autonomia.

La modifica intende riportare il riconoscimento dell'autonomia differenziata a una condizione effettivamente diversa e propria del territorio interessato, senza lesione dell'interesse di altre regioni. Si cancella la possibilità di autonomia differenziata oggi prevista nelle materie affidate alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l), n) ed s): giustizia di pace, norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Si prevede che possa essere richiesto un referendum nazionale approvativo della legge attributiva dell'autonomia prima della sua entrata in vigore, e un referendum abrogativo successivamente,

entrambi oggi preclusi in base al testo vigente e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Si recupera infine flessibilità, cancellando la natura pattizia e lasciando il legislatore statale libero di adeguare le “forme e condizioni particolari” già riconosciute a esigenze diverse e sopravvenute che ne suggeriscano la revisione.

L’obiettivo della modifica proposta è consentire una limitata e giustificata variabilità dell’autonomia regionale, espungendo però gli elementi che la rendono potenzialmente pericolosa per l’unità del paese. Si intende così anche porre un argine alle inaccettabili letture dell’autonomia differenziata che sono alla base delle richieste avanzate in specie da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

L’art. 117, commi 1, 2 e 3 definisce il quadro delle potestà legislative attribuite allo Stato e alle Regioni.

La modifica proposta introduce nel primo comma una clausola di supremazia della legge statale finalizzata alla tutela dell’interesse nazionale e dell’unità giuridica ed economica della Repubblica.

Nei commi 2 e 3 si propone una parziale ridefinizione del catalogo delle potestà legislative. Si segnala in specie nel comma 2 la modifica che affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione di livelli “uniformi” e non più “essenziali” delle prestazioni per i diritti civili e sociali. Si riportano in ampia misura alla potestà esclusiva materie come la sanità ed in specie il servizio sanitario nazionale, la scuola e l’istruzione a tutti i livelli, il lavoro e la previdenza, le infrastrutture materiali e immateriali di rilievo nazionale e di valenza strategica. La potestà legislativa concorrente attribuita alle Regioni rimane, ma senza la possibilità di derive che mettano a rischio l’unità e indivisibilità della Repubblica garantite dall’art. 5.

Una modifica che chiaramente imputa al legislatore nazionale il potere, e conseguentemente la responsabilità, di formulare e attuare forti politiche pubbliche, oggi rese necessarie e urgenti dalla crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia.

L’obiettivo ultimo della riforma che qui si propone è introdurre un più saldo presidio per l’eguaglianza dei diritti in ogni parte del paese, premessa necessaria per una effettiva unità.

Art. 1 – Modifica dell’articolo 116, terzo comma (autonomia differenziata)

L’art. 116, comma 3, della Costituzione è sostituito dal seguente

“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e giustificate dalle specificità del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell’interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere sottoposta a referendum abrogativo secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge di attuazione dell’articolo 75”.

Art. 2 – Modifica dell’art. 117, primo comma

L’art. 117, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali. La legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell’art. 116, terzo comma, quando lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con l’interesse nazionale”.

Art. 3 – Modifica dell’art. 117, secondo comma

(potestà legislativa esclusiva dello Stato)

L’art. 117, secondo comma, della Costituzione è modificato come segue:

1. Nella lettera e), dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” sono aggiunte le parole “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;”.
2. Nella lettera i) è aggiunta in fine la parola “professioni;”.

D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V

3. Le lettere m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:

“m) determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica;

n) reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia;

o) previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa;”

Art. 4 – Modifica dell'art. 117, terzo comma

(potestà legislativa concorrente Stato-Regioni).

L'art. 117, terzo comma, è sostituito dal seguente:

“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V

Firmatari

Massimo Villone, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II

Adriano Giannola, presidente SVIMEZ

Eugenio Mazzarella, già docente di Filosofia teoretica Uni. di Napoli Federico II

Gianfranco Viesti, docente di Economia applicata Uni. di Bari

Marco Esposito, giornalista e saggista

Nadia Urbinati, docente di Scienze politiche Columbia University

Franco Gallo, emerito di Diritto tributario Uni. Roma LUISS

Giuseppe Pisauro, già docente di Scienza delle finanze, Uni. di Roma Sapienza

Maurizio De Giovanni, scrittore

Rino Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda

Francesco Sinopoli, segretario generale FLC CGIL

Pino Turi, segretario generale UIL scuola

Silvio Gambino, emerito di Diritto pubblico comparato Uni. della Calabria

Marina Calamo Specchia, docente di Diritto costituzionale Uni. di Bari

Mario Dogliani, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Torino

Natale Carlo Lauro, emerito di Statistica, Uni. di Napoli Federico II

Roberto Esposito, già docente di Filosofia nella Normale di Pisa

Luigi Ferrajoli, emerito di Filosofia del diritto, Uni. di Roma Tre

Paolo Corsini, già docente di Storia moderna Uni. di Parma

Giovanna De Minico, docente di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II

Guido Giarelli docente di Sociologia, Uni. "Magna Graecia" di Catanzaro.

Mauro Volpi, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Perugia

Lucio Romano, docente di Bioetica Pontificia Facoltà Teologica Italiana Meridionale

Titti Marrone, giornalista e scrittrice

D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V

Isaia Sales, docente e scrittore

Giuseppe Acocella, già docente di Dottrine politiche Uni. di Napoli Federico II

Maria Carmela Agodi, docente di Sociologia, Uni. di Napoli Federico II

Salvatore M. Aloj, emerito di Patologia molecolare, Uni. di Napoli Federico II

Francesco Barbagallo, emerito di Storia contemporanea, Uni. di Napoli Federico II

Charlie Barnao, docente di Sociologia dei processi culturali, Uni. "Magna Græcia" di Catanzaro

Pasquale Belfiore, già docente di Urbanistica Uni. di Napoli Federico II

Mauro Beschi, Coordinamento per la democrazia costituzionale

Salvatore Biasco, emerito di Economia monetaria internazionale Uni. di Roma La Sapienza

Gennaro Biondi, già docente di Geografia economica Uni. di Napoli Federico II

Giuseppe Bozzi, già docente di Diritto civile Uni. Luiss di Roma

Micol Bronzini, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. Politecnica delle Marche

Pietro Massimo Busetta, docente di Statistica economica, Uni. di Palermo

Maria Agostina Cabiddu, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Politecnico di Milano

Fulvio Cammarano, docente di Storia contemporanea Uni. di Bologna

Giuseppe Cantillo, emerito di Filosofia morale Uni. di Napoli Federico II

Mario Cardano, docente di Sociologia generale, Uni. di Torino

Lorenzo Chieffi, docente di Diritto costituzionale Uni. della Campania Vanvitelli

Elvira Chiosi, già docente di Storia moderna Uni. di Napoli Federico II

Rosanna Cioffi, docente di Storia dell'Arte già prorettore Uni. della Campania Vanvitelli

Ines Ciolli, docente di Diritto costituzionale, Uni. di Roma La Sapienza

Roberto Cogliandro, Notaio

Luigi Colaianni, docente di Sociologia, Uni. di Padova

D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V

Tullio D'Aponte, emerito di Geopolitica economica, Uni. di Napoli Federico II

Francesco Dandolo, docente di Storia economica Uni. di Napoli Federico II

Davide De Caro, docente di Elettronica, Uni. di Napoli Federico II

Claudio De Fiores, docente di Diritto costituzionale Uni. della Campania Vanvitelli

Biagio De Giovanni, emerito di Filosofia del diritto Uni. di Napoli Orientale

Pompea Giuseppina Grazia Del Vecchio, docente di Chimica fisica, Uni. Napoli Federico II

Renata De Lorenzo, Presidente Società Napoletana di Storia Patria

Paola De Vivo, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. di Napoli Federico II

Gianni De Simone, già docente di Cardiologia Uni. di Napoli Federico II

Alberto Di Donato, emerito di Biochimica Uni. di Napoli Federico II

Francesco Di Donato, docente di Storia delle istituzioni politiche Uni. di Napoli Federico II

Costanzo Di Girolamo, emerito di Filologia e linguistica romanza, Uni. di Napoli Federico II

Raimondo Di Maio, libraio ed editore Dante&Descartes

Maurizio Esposito, docente di Sociologia generale, Uni. di Cassino e del Lazio Meridionale

Anna Rosa Favretto, docente di Sociologia generale, Uni. di Torino

Roberto Finelli, già docente di Storia della filosofia Università di Roma Tre

Vittoria Fiorelli, docente di Storia moderna, Suor Orsola Benincasa

Domenico Gallo, Coordinamento per la democrazia costituzionale

Massimo Galluppi, già docente di Relazioni internazionali Uni. di Napoli Orientale

Alfonso Gianni, Coordinamento per la democrazia costituzionale

Raffaele Giglio, emerito di Letteratura italiana, Uni. Federico II di Napoli

Alfiero Grandi, Coordinamento per la democrazia costituzionale

Giuseppe R. Gristina, medico. Pontificio Consiglio per la Cultura – Consulta Scientifica

Bruno Jossa, emerito di Economia politica, Uni. di Napoli Federico II

D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V

Giuliano Laccetti, docente di Informatica, Uni. di Napoli Federico II

Marie-Helene Laforest, già docente di Letteratura postcoloniale anglofona Uni. di Napoli Orientale

Clemente Lanzetti, già docente di Sociologia generale, Uni. Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Fabrizio Lomonaco, docente di Storia della filosofia, Uni. di Napoli Federico II

Alberto Lucarelli, docente di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II

Paolo Macry, emerito di Storia contemporanea, Uni. di Napoli Federico II

Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici IULM di Milano

Silvia Manderino, Coordinamento per la democrazia costituzionale

Rosita Marchese, presidente Accademia belle arti di Napoli

Luigi Mascilli Migliorini, docente di Storia moderna Uni. di Napoli Orientale

Francesco Mazzocca, già docente di Geometria, Uni. della Campania Vanvitelli

Andrea Mazzucchi, docente di Filologia della letteratura italiana Uni. di Napoli Federico II

Guido Melis, già docente di Storia delle Istituzioni Politiche Uni. di Roma La Sapienza

Edmondo Mostacci, docente di Diritto comparato Uni. di Genova

Fabio Murena, docente di Principi di Ingegneria Chimica, Uni. di Napoli Federico II

Aurelio Musi, già docente di Storia moderna Uni. di Salerno

Ida Nicotra, docente di Diritto costituzionale Uni. di Catania

Silvana Nitti, Docente di Storia del cristianesimo e della chiesa Uni. di Napoli Federico II

Francesco Pallante, docente di Diritto costituzionale Uni. di Torino

Anna Papa, docente di Istituzioni di diritto pubblico Uni. di Napoli Partenope

Massimo Pica Ciamarra, architetto, già docente di Progettazione Architettonica Uni. di Napoli Federico II

Antonio Pileggi, Coordinamento per la democrazia costituzionale

Catello Polito, emerito di Genetica Uni. di Napoli Federico II

D.D.L costituzionale iniziativa popolare riforma Titolo V

Franco Rengo, emerito di Medicina geriatrica Uni. di Napoli Federico II

Francesca Rossetti, sociologa clinica, medico, Bologna

Guido Rossi, emerito di Immunopatologia Uni. di Napoli Federico II

Renato Rotondo, Medico, Napoli

Mario Rusciano, emerito Diritto del lavoro Uni. di Napoli Federico II

Fiammetta Salmoni, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Uni. Guglielmo Marconi

Franco Salvatore, emerito di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica Uni. di Napoli Federico II e Membro dell'Accademia delle Scienze (detta dei XL) di Roma

Cesare Salvi, già docente di Diritto civile Uni. di Perugia

Aldo Schiavone, già docente di Diritto romano presso la Normale di Pisa

Antonella Sciortino, docente di Diritto Costituzionale Uni. di Palermo

Adolfo Scotto di Luzio, docente di Pedagogia Uni. di Bologna

Luigi Maria Sicca, docente di Economia Uni. di Napoli Federico II

Alessandro Somma, docente di Diritto comparato, Uni di Roma La Sapienza

Elena Spina, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. Politecnica delle Marche

Giulio Starita, docente di Fisica Matematica, Uni. della Campania Vanvitelli

Franco Toniolo, già Direttore Generale Assessorati Sanità e Sociale Regione Veneto e già Presidente AGENAS, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Giorgio Ventre, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni Uni. di Napoli Federico II

Sandro Veronesi, scrittore

Giovanna Vicarelli, docente di Sociologia economica, Uni. Politecnica delle Marche

Lida Viganoni, già docente di Geografia Uni. di Napoli Orientale e già rettrice dell'Istituto

Vincenzo Vita, presidente Associazione per il rinnovamento della sinistra

Giovanni Vitolo, già docente di Storia medievale, Uni. di Napoli Federico II